



Liguria- (Sindacato Inquilini Casa e Territorio)



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2

Atto registrato il 14/06/2022 n° 616

Col pagamento di Euro 200,00

Statuto Regionale del SICET regionalizzato della Liguria, con Aree Sindacali Territoriali (AST) approvato il 1 Aprile 2022 e conforme al testo dello Statuto nazionale approvato dal 7° Congresso nazionale 30-31 maggio 2013 a Riccione

Preambolo I - Il SICET è un sindacato laico e indipendente da ogni posizione ideologica, credenza religiosa od organizzazione partitica preconstituite, e si ispira ai principi della Costituzione repubblicana. **II** - Il SICET sorge per stringere in un unico, volontario vincolo sindacale, indipendente da ogni differenza di opinione politica, religione, razza o cultura, tutti gli inquilini e i portatori di bisogni abitativi primari che vogliono aderire a un movimento sindacale, impostato sull'autogoverno e l'autotutela, nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del Paese. **III** - Il SICET è impegnato a contribuire alla difesa e promozione - nel più generale contesto del movimento sindacale confederale - dei diritti fondamentali dei lavoratori, quali: il diritto al lavoro, alla giustizia sociale, alla garanzia e stabilità dell'occupazione, all'assistenza e alla previdenza, alla libertà di organizzazione e azione sindacale. **IV** - Il SICET afferma, nel suo ambito specifico, la decisa volontà e il solenne impegno di tutelare e promuovere i seguenti diritti fondamentali, come condizione di un'effettiva giustizia sociale: * diritto a una casa dignitosa, adeguata alle esigenze familiari e a costi sostenibili; * diritto ad abitare in affitto; * diritto alla stabilità dell'abitazione; * diritto ad usufruire di servizi qualitativamente adeguati, facilmente accessibili, con tariffe eque; * diritto ad un contesto ambientale salubre e non inquinato; * diritto ad un ambiente domestico esente da ogni ostacolo fisico al suo pieno utilizzo, e da ogni minaccia all'incolumità personale, con particolare riferimento agli anziani e ai portatori di handicap. **V** - Per affermare questi fondamentali diritti, il SICET si propone di: * associare tutti gli inquilini, i portatori di bisogni abitativi primari e gli utenti del territorio in un'associazione sindacale democratica, autonoma da qualsiasi influenza esterna, mirante esclusivamente alla difesa degli interessi dei suoi rappresentati, nonché ad affermare il principio che la casa è primariamente un bene sociale, piuttosto che una merce; * elevare, nello spirito della più ampia solidarietà, la qualità e le condizioni abitative dei lavoratori e dei pensionati, con particolare riguardo a quanti si trovano in condizione economica, sociale e/o sanitaria meno progredita, al fine di assicurare a tutti una condizione abitativa adeguata allo sviluppo sociale e civile del Paese; * assicurare un'abitazione a tutti coloro che ne sono ancora privi, per difficoltà economiche, sociali, sanitarie e/o familiari; * promuovere con ogni mezzo, anche mediante radicali riforme, l'utilizzazione migliore e socialmente equa di tutte le risorse, attuali e potenziali, destinabili al comparto abitativo, a cominciare da quelle prodotte dal processo di trasformazione ed uso del suolo urbano; * stabilire e sviluppare rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche, che perseguono analoghe finalità in altri Paesi, in primo luogo europei.

PARTE I - Norme generali costitutive capitolo I - Principi e finalità

Art. 1 - E' costituito il Sindacato Inquilini Casa e Territorio della Liguria (SICET Liguria), con sede a Genova (Ge). Il SICET Liguria costituisce un'articolazione sul territorio del SICET Nazionale e pertanto si adegua agli stessi principi contenuti nello Statuto del SICET Nazionale. Il SICET organizza gli inquilini, gli assegnatari e in genere gli utenti del territorio che intendono affrontare i problemi della condizione abitativa e ambientale attraverso un'esperienza complessiva di autorganizzazione, di autotutela e di autogestione. Il SICET si riconosce nei contenuti di solidarietà, di giustizia sociale, di democrazia e nella concezione dell'uomo, che sono proprie della tradizione storica del movimento operaio e delle due organizzazioni promotrici ACLI e CISL. Il SICET si prefigge lo scopo di istituire un Sindacato europeo degli inquilini, aderendo alle organizzazioni internazionali che perseguono lo stesso obiettivo. **Art. 2** - Il SICET è un'organizzazione autonoma, democratica e di massa, che intende collocarsi nel quadro delle forze sindacali e sociali che credono nel pluralismo e intendono sviluppare un ruolo dialettico e propositivo nella società civile, nei confronti della proprietà, dei partiti e delle istituzioni e che, ispirandosi ai principi della Costituzione repubblicana, operano per un nuovo sviluppo e per una nuova qualità della vita. Il SICET considera il diritto alla casa e all'abitare in affitto, l'uso sociale del territorio, la protezione ambientale e il riequilibrio ecologico, unitamente al diritto al lavoro, come basilari per un reale godimento delle libertà individuali e collettive. Il SICET persegue, pertanto, una politica della casa e del territorio che assicuri ai lavoratori e alle classi popolari un'abitazione dignitosa ad un costo proporzionato al reddito familiare, e una programmazione del territorio in grado di garantire standard e qualità dei servizi e di uso dei suoli a misura delle esigenze individuali e collettive. Il SICET ravvisa nell'alleanza fra lavoratori occupati e ogni altro soggetto sociale subalterno (disoccupati, immigrati, anziani, giovani, donne) una condizione storica strategicamente rilevante per un disegno riformatore. Per questo il SICET intende operare per la saldatura fra le rivendicazioni dei lavoratori nei luoghi di lavoro e gli obiettivi da perseguire nella società civile, anche attraverso esperienze diverse di autorganizzazione e di autotutela, in ordine alle specifiche esigenze di una nuova politica della casa e del territorio, della protezione ambientale e del riequilibrio ecologico, dell'affermazione dei diritti abitativi, assumendo, in questa ottica, la risposta ai bisogni dei lavoratori e degli altri soggetti sociali subalterni come linea portante della propria azione. **Art. 3** - Il SICET ha come finalità l'affermazione del diritto alla casa e all'abitare in affitto, all'uso sociale del territorio e dei servizi, alla protezione ambientale e al riequilibrio ecologico. Per realizzare tali finalità il SICET provvede a: * fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, usando la contrattazione come strumento prioritario di regolazione del conflitto fra proprietà ed inquilini e con le istituzioni; * promuovere la partecipazione, l'organizzazione collettiva e la mobilitazione degli inquilini, degli assegnatari, dei senza casa e degli utenti del territorio, congiuntamente ad altri organismi, enti e associazioni aventi finalità analoghe; * rappresentare gli associati nei confronti dei pubblici poteri, delle controparti private e negli organismi che prevedono la presenza sindacale; * esercitare l'azione di coordinamento e collegamento locale, tra le associazioni consimili; * assistere gli associati attraverso la professionalità dei suoi quadri, dei legali e tecnici convenzionati, e gli strumenti d'informazione in suo possesso; * programmare e gestire l'attività di formazione, come insostituibile strumento di politica dei quadri; * promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico, che tutelino l'inquilino nei rapporti economici e sociali collegati alla sua condizione di affittuario; * realizzare, per i propri iscritti e i loro familiari, un sistema integrato e polivalente di servizi; * promuovere e produrre direttamente, o tramite proprie strutture, l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici, ecc., al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle problematiche della casa e del territorio e sulle attività ed iniziative sindacali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità; * promuovere la tutela dei diritti abitativi delle minoranze etniche, al fine di garantirne la piena partecipazione alla vita democratica, sociale e civile della collettività locale.

capitolo II - Strutture e Organismi del SICET - Art. 4 - Il SICET della Liguria è l'unico centro di direzione politico-organizzativo del SICET nell'ambito del territorio ligure; i Sicet territoriali preesistenti alla costituzione del Sicet regionalizzato della Liguria sono soppressi. Al SICET della Liguria compete la specificazione e la realizzazione su tutto il territorio regionale delle politiche sindacali ed organizzative del Sicet Nazionale, compresa l'organizzazione dei servizi agli iscritti. Il SICET della Liguria esplica sul piano territoriale tutte le funzioni che Statuto e Regolamento del Sicet Nazionale assegnano al Sicet Regionale e ai Sicet provinciali. In particolare spetta al SICET della Liguria il compito di: * rappresentare l'organizzazione di fronte agli organismi regionali del pubblico potere; * esercitare l'azione di coordinamento e collegamento regionale tra le associazioni consimili di pari livello; * promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo dell'attività delle AST SICET e delle loro eventuali articolazioni nella propria regione; * procedere alla stipula di contratti collettivi, accordi, regolamenti e protocolli d'intesa, al proprio livello di competenza; * attuare, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione nazionale, iniziative intese a promuovere un'efficace formazione sindacale; * presiedere all'elaborazione ed attuazione di adeguate politiche di settore, nel quadro degli indirizzi nazionali; * esercitare tutte quelle funzioni demandate al SICET regionalizzato in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni di organismi sindacali cui aderiscono, di enti o di pubblici poteri; * promuovere e curare l'attuazione degli indirizzi nazionali, e realizzare i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative. - Per il conseguimento di detti fini il SICET regionalizzato esercita le seguenti competenze: * elegge, nel proprio Congresso regionale, i delegati al Congresso nazionale; * stabilisce, nel proprio Direttivo regionale, la contribuzione di propria competenza e svolge la funzione ispettiva e sindacale nei confronti delle AST SICET della propria regione; Il Collegio dei probiviri competente del SICET Liguria è il Collegio dei Probiviri del SICET Nazionale.

capitolo III - Diritti e doveri degli iscritti Art. 5 - Gli iscritti al SICET hanno diritto a partecipare all'elaborazione delle linee di politica sindacale dell'organizzazione, ad eleggere i propri rappresentanti nelle strutture di base e i propri delegati alla istanza congressuale. Essi hanno inoltre diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione, ad essere tutelati nei propri diritti abitativi e ad usufruire, a prezzo agevolato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione. Gli iscritti hanno anche diritto ad essere periodicamente aggiornati sulle problematiche riguardanti la casa e il territorio; ad essere tempestivamente ed adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni dell'organizzazione che li riguardano; ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei suoi dirigenti, nei limiti statuari e regolamentari e in forme civili e democratiche. Ogni iscritto ha il dovere di comportamenti coerenti con i valori e i principi richiamati nel presente Statuto, di partecipare all'attività sindacale e di operarsi in modi compatibili con le decisioni assunte dagli organismi statuari. Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi di

iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla struttura regionale in applicazione alle deliberazioni del Direttivo regionale e del Consiglio generale nazionale. L'esercizio dei diritti sociali spetta esclusivamente agli organizzati in regola con il tesseramento e con il versamento dei contributi. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

PARTE II - Norme generali sugli organismi dirigenti e collegiali capitolo IV - Il Direttivo regionale Art. 6 - Il Direttivo regionale è formato da componenti eletti dal Congresso regionale, da componenti di diritto e da componenti designati. Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati. La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50%+1 del numero complessivo dei componenti il Direttivo regionale. Gli eventuali componenti aggiuntivi, derivanti dalle cooptazioni previste dal successivo art.18 dello Statuto, non vengono considerati per il conteggio del 50%+1, di cui al precedente comma. **Art. 7** - Il Direttivo regionale, prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa, con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria.

capitolo V - Il Collegio regionale dei sindaci Art. 8 - Il Collegio dei sindaci del SICET regionalizzato provvede al controllo amministrativo di tutta la struttura comprese le AST SICET ed adempie alle proprie funzioni a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili. Esso partecipa alle sedute del Direttivo con voto consultivo; a mezzo del proprio Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo al Direttivo regionale e risponde della propria azione dinanzi al Congresso. Il Collegio regionale dei sindaci è composto da cinque componenti, di cui tre effettivi e due supplenti. Esso è eletto dal Congresso e non è revocabile nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze. Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi. Qualora non sussistano candidati non eletti, il Direttivo regionale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti. Il Direttivo regionale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio, il Direttivo regionale ha facoltà di nominarne, uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti all'organizzazione, che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale. I sindaci non possono far parte di organi deliberanti. E' inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo. Il Collegio regionale dei sindaci provvede al controllo amministrativo anche di enti e/o società del SICET fatta salva una diversa composizione per gli stessi, che consegua da disposizioni di legge o amministrative.

capitolo VI - Il Collegio regionale dei probiviri Art. 9 - Non si costituisce il Collegio regionale dei probiviri e subentra in prima ed unica istanza il Collegio nazionale previsto dallo Statuto Nazionale agli artt. 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

capitolo VII - Rotazioni e limiti di età Art. 10 - Il periodo corrispondente a 3 mandati congressuali (12 anni) costituisce, per il Segretario generale, il Segretario generale aggiunto e i Segretari del SICET regionalizzato il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica in Segreteria. A tale vincolo si può derogare per i componenti della Segreteria regionale, per un solo altro mandato, in presenza di una decisione assunta a maggioranza di 2/3 del competente Direttivo regionale. I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche. Le decadenze per i limiti indicati dal presente articolo decorrono dalla data di celebrazione del I° Congresso regionale che effettua accorpamenti dei Sicut territoriale. **capitolo VIII - Incompatibilità Art. 11** - Per affermare l'assoluta autonomia del SICET nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le seguenti incompatibilità con le cariche direttive, esecutive, di sindaco e di proboviro: a. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, in associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati; b. candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali; c. candidature ad associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali e circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati, che determinano la sospensione dell'incarico fino alla proclamazione del risultato elettorale; d. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, in associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili, comunque denominati, in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale. Il Comitato esecutivo del SICET nazionale, sentito il regionale, è competente a concedere ai dirigenti sindacali l'autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale. **Art. 12** - Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche. Nei casi ove si verificano le situazioni di cui al comma 1, lettere a. e d. del precedente articolo gli operatori sono collocati in aspettativa non retribuita. **Art. 13** - I quadri che operano nel SICET regionalizzato, sia con responsabilità elettive che operative, non possono assumere altre attività, anche solo di collaborazione, senza la formale autorizzazione della struttura in cui svolgono la loro attività. Tale prescrizione si applica unicamente ai quadri a tempo pieno. **Art. 14** - Per gli operatori è incompatibile assumere responsabilità o svolgere attività per altri enti o sindacati, anche se essi fanno parte della CISL o delle ACLI. Professionisti e tecnici che svolgono attività di lavoro o tutela per la proprietà immobiliare non possono assumere cariche dirigenziali nelle strutture SICET. Professionisti e tecnici che svolgono attività di collaborazione professionale o siano convenzionati con il SICET non possono assumere incarichi di Segreteria. **Art. 15** - Possono assumere o conservare gli incarichi menzionati all'art. 14 ove sussistano validi motivi e non creino, in concreto, situazioni di conflitto sul piano politico, organizzativo ed etico: a) dirigenti ed operatori a livello regionale, su autorizzazione del Comitato esecutivo nazionale; b) operatori attivi unicamente a livello di AST SICET su autorizzazione del Direttivo regionale.

capitolo IX - Eleggibilità e cooptazioni Art. 16 - I soci, con requisiti previsti dal presente Statuto e Regolamento di attuazione, possono accedere alle cariche direttive del SICET regionalizzato alla sola condizione di avere un'anzianità di iscrizione al SICET di almeno 6 mesi e di essere in regola con il versamento dei contributi. **Art. 17** - Il Direttivo regionale ha la facoltà di cooptare al proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 20% dei componenti gli organismi stessi.

PARTE III - Gli organi del SICET capitolo X - Definizione degli organi Art. 18 - Sono organi del SICET regionalizzati: 1. il Congresso regionale; 2. il Direttivo regionale; 3. la Segreteria regionale; 5. il Collegio regionale dei sindaci.

capitolo XI - Il Congresso regionale Art. 19 - Il Congresso regionale è il massimo organo deliberante dell'organizzazione. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni; salvo le convocazioni straordinarie. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta: a. dal Direttivo regionale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti; b. da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo del SICET regionalizzato, che è responsabile della autenticità delle firme. La richiesta di convocazione straordinaria deve essere motivata. **Art. 20** - Il Congresso regionale è composto dai delegati eletti nelle Assemblee delle AST SICET della propria regione stabilito dai coefficienti previsti dal Regolamento per lo svolgimento del Congresso deliberato dal Direttivo Regionale. Partecipano, inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Direttivo regionale e nel Collegio dei sindaci. **Art. 21** - L'ordine del giorno del Congresso regionale è fissato dal Direttivo regionale, su proposta della Segreteria regionale, e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso. **Art. 22** - Il Congresso regionale si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Esso elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Direttivo regionale. Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti), ad eccezione di quelle per le quali è prescritta una maggioranza qualificata.

capitolo XII - Il Direttivo Regionale Art. 23 - Il Direttivo regionale è l'organo deliberante del SICET regionalizzato tra un Congresso e l'altro e si riunisce almeno due volte l'anno. Esso specifica e attualizza le scelte e gli orientamenti generali del Congresso e, nel loro ambito, determina gli indirizzi politici del SICET e li traduce in scelte programmatiche. Il Direttivo regionale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati secondo le modalità definite dal Regolamento di attuazione dello Statuto. La componente elettiva prevista dal Regolamento di attuazione dello Statuto dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Direttivo. Il Direttivo regionale elegge nel suo seno: prima il Segretario Generale e poi la Segreteria Regionale in votazioni separate. Ad esso spetta il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria, allo scadere del quadriennio, e in sessione straordinaria. Il Direttivo regionale inoltre: * esamina ed approva le proposte contenute nella relazione e le eventuali Tesi che la Segreteria sottoporà al Congresso; * formula i programmi di attività, che affida per l'attuazione al Comitato Esecutivo (se previsto) e/o alla Segreteria; * nomina il presidente del Collegio dei sindaci; * approva, entro il mese di marzo di ogni anno, il bilancio preventivo e consuntivo regionale comprensivo dei rendiconti economici delle AST SICET; * approva il Regolamento di attuazione allo Statuto regionale; * delibera in ordine alla creazione di eventuali sezioni e sottosezioni delle AST SICET definendone i confini geografici; * fissa annualmente le quote associative di spettanza regionale al costo della tessera e i limiti entro cui le AST SICET devono stabilire i termini della campagna tesseramento in applicazione alle decisioni del Consiglio Generale nazionale; * approva il Regolamento economico del SICET regionalizzato (laddove non è previsto

il Comitato Esecutivo regionale). * designa i rappresentanti di propria competenza in organismi esterni (laddove non è previsto la composizione del Comitato Esecutivo regionale). Le decisioni del Direttivo regionale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice. **Art. 24** - Il Direttivo regionale è convocato, in via ordinaria, direttamente dalla Segreteria regionale. In via straordinaria: A) a richiesta di 1/3 dei suoi componenti; B) in via eccezionale e in casi di particolare urgenza può essere convocato dalla Segreteria regionale.

capitolo XIII - La Segreteria regionale Art. 25 - La Segreteria regionale è composta: a. dal Segretario generale; b. dai Segretari; eletti dal Direttivo regionale nel proprio seno, in successive e separate votazioni. **Art. 26** La Segreteria regionale rappresenta il SICET nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità. Essa prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'organizzazione, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti. Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario del SICET regionalizzato. Costituisce un settore specifico di attività regionale, da attribuire alla responsabilità di un Segretario regionale, quello relativo all'amministrazione del patrimonio del SICET e di ogni altra attività economica e finanziaria, comunque promossa o gestita dal SICET regionalizzato. La Segreteria regionale coordina i conti economici delle AST SICET che fanno parte del bilancio regionale da sottoporre all'approvazione del Direttivo. La Segreteria Regionale predispone la relazione programmatica per il Congresso e il bilancio da sottoporre al Direttivo Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente Statuto. Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra le AST SICET, e sottopone le eventuali decisioni al Direttivo Regionale. Il Segretario generale ha la rappresentanza legale del SICET regionalizzato. La Segreteria Regionale si articola in settori di attività, dei quali hanno la responsabilità i Segretari incaricati.

capitolo XIV - La struttura regionalizzata Art. 27 - Il SICET della Liguria è organizzato sul territorio in articolazioni meramente funzionali denominate Aree Sindacali Territoriali (AST) SICET operanti in corrispondenza del medesimo ambito territoriale di pertinenza delle AST della Cisl della Liguria. Quando sia richiesto da ulteriori esigenze di funzionalità le AST SICET possono essere suddivise in sezioni e sottosezioni. Le AST SICET e le loro eventuali articolazioni non costituiscono istanze Congressuali. **Art. 28** - I suoi organismi sono quelli previsti ai precedenti artt. 19-26 e le loro competenze e modalità di funzionamento sono stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto

capitolo XV - I Servizi Art. 29 - Per assicurare agli iscritti una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo, il SICET regionalizzato può costituire strutture di servizio, sulla base degli indirizzi nazionali.

PARTE IV - Gestioni straordinarie, finanze e patrimonio Commissariamento struttura regionale Art. 30 - Per il commissariamento della struttura regionale si fa riferimento a quanto prevede lo Statuto nazionale (vedi artt. 38 e 39 e agli artt. 21-28 del Regolamento nazionale di attuazione). **capitolo XVI - La reggenza Art. 31** - Allorché il SICET regionalizzato, risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria nazionale di decidere che venga loro inviato un Reggente, che può essere estraneo all'organismo richiedente. La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente, secondo le procedure statutarie, e comunque di intesa con la Segreteria nazionale.

capitolo XVII - Contribuzione e tesseramento Art. 32 - L'adesione al SICET si realizza a livello delle AST SICET a mezzo versamento di una quota associativa annua, che comprende anche il costo della tessera. Sulla base di tale quota, che viene fissata dal competente organo regionale in applicazione delle deliberazioni del Consiglio generale nazionale, il SICET regionalizzato tramite le AST SICET della regione rilascia la tessera, che è obbligatoria per tutti gli associati. Gli organizzati nel SICET non possono aderire contemporaneamente ad altre organizzazioni similari, che operino in concorrenza o in contrasto con gli scopi del SICET. **Art. 33** - La tessera viene emessa dal SICET nazionale e non è consentito ad alcun altro livello SICET di stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione dell'iscritto all'organizzazione. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Consiglio generale nazionale.

capitolo XIII - Patrimonio Art. 34 - Il patrimonio SICET è costituito dalle quote associative degli iscritti e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati. Per la struttura regionalizzata SICET vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un Rendiconto economico e finanziario (comprensivo dei rendiconti economici delle AST SICET). Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del SICET, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Finché dura il SICET, i singoli associati o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati. **Art. 35** - Il SICET regionalizzato risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale regionale, congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario regionale che presiede al settore relativo all'amministrazione. **Art. 36** - Il SICET regionalizzato o le persone che lo rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa, e in specie per il fatto dell'appartenenza al SICET nazionale, chiedere di esserne sollevati. **Art. 37** - Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria, disposti dal SICET nazionale nei confronti del SICET regionalizzato, o delle AST SICET della regione, o dei loro associati, costituiscono normale attività di assistenza propria del livello nazionale, senza assunzione di corresponsabilità. Il SICET regionalizzato ha facoltà di coordinamento e verifica dei rendiconti economici delle AST SICET della propria regione. **Art. 38** - Il SICET regionalizzato può costituire enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società, purché con finalità compatibili con quelle statutarie.

PARTE V - Scioglimento, modifiche statutarie, regolamento capitolo XIX - Procedure per lo scioglimento del SICET Art. 39 - Lo scioglimento del SICET può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale, a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati. In caso di scioglimento, il Congresso nazionale delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio del SICET. In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio del SICET, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

capitolo XX - Procedure per le modifiche statutarie Art. 40 - Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso regionale: a. dal Congresso regionale, su richiesta scritta di almeno 1/3 dei delegati; b. dal Direttivo regionale, a maggioranza semplice; Il Direttivo regionale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una Commissione consiliare delegata, con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica presentate dai delegati eletti nelle Assemblee delle AST SICET al congresso regionale. Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione entro 30 giorni dalla data di convocazione del Congresso. Tenuto conto del lavoro svolto dalla Commissione, il Direttivo regionale - convocato almeno 20 giorni prima della data di convocazione - proporrà al Congresso regionale le modifiche approvate a maggioranza semplice; saranno portate al voto del Congresso regionale anche le modifiche che avranno ottenuto almeno il 20% dei voti, corredate dal parere del Direttivo. Il Congresso regionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica. **capitolo XXI - Regolamento di attuazione Art. 41** - Il SICET regionalizzato deve dotarsi di un Regolamento di attuazione del proprio Statuto. **Art. 42** - Il Regolamento di attuazione dello Statuto regionale deve essere deliberato, e può successivamente essere modificato, dal Direttivo regionale esclusivamente in base alla seguente procedura. Il Direttivo deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento. Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

capitolo XXII - Adeguamento statutario Art. 43 - Il SICET regionalizzato si atterrà alle norme contenute nello Statuto nazionale che verrà approvato dal Congresso nazionale e al relativo Regolamento di attuazione, e provvederà di conseguenza ad adeguare ad essi il proprio Statuto e Regolamento di attuazione regionali. Le norme contrastanti sono nulle. La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio dei probiviri nazionale.

Genova, 1 Aprile 2022

